



REGOLAMENTO CAMERA ARBITRALE FORENSE

Art. 1 . Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce i termini e le condizioni per lo svolgimento dei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale Forense dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia (di seguito: "Camera Arbitrale Forense").

Art. 2 . La convenzione arbitrale

1. La procedura arbitrale è amministrata dalla Camera Arbitrale Forense se tra le parti è stato stipulato per iscritto un compromesso che non abbia per oggetto diritti indisponibili e che preveda il rinvio a questo Regolamento.

2. La clausola compromissoria, che preveda il rinvio a questo Regolamento, deve risultare da atto scritto o deve comunque essere desumibile dalla volontà delle parti anche se espressa a mezzo fax o messaggio telematico, nel rispetto della normativa che disciplina la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

3. La volontà delle parti potrà risultare anche da un accordo successivo alla convenzione arbitrale.

4. l'eccezione circa la validità, l'efficacia e l'esistenza della clausola compromissoria o della convenzione arbitrale o circa l'applicabilità del presente Regolamento deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto di parte. In difetto di tale eccezione, si intenderà accettato l'arbitrato e valida la costituzione nel procedimento arbitrale.

5. Al di fuori di quanto previsto dai precedenti commi, la parte che intenda, comunque, instaurare un

procedimento arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Forense, può farne richiesta a mezzo di domanda di arbitrato, nei termini e modi previsti all'art. 9, da inviare tramite PEC alla Segreteria Arbitrale, sottoscritta dalla parte e dal suo procuratore e contenente la proposta di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal presente Regolamento. Contemporaneamente, la parte richiedente, dovrà inviare la domanda stessa alla controparte, a mezzo raccomandata 1 o PEC.

6. Qualora la controparte non aderisca a tale richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, la Segreteria Arbitrale comunicherà alla parte richiedente che l'arbitrato amministrato non potrà avere luogo. La stessa comunicazione dovrà essere inviata ad eventuali altre parti che non rispondono alla domanda.

Art. 3 . Arbitrato internazionale

1. In assenza di comune previsione delle parti, l'Arbitro unico o il Collegio arbitrale determina la lingua in cui deve svolgersi l'arbitrato internazionale ed in cui verrà emesso il lodo, tenendo conto della lingua in cui è stato redatto il contratto.

2. Salvo che le parti abbiano convenuto un arbitrato ex aequo et bono, la domanda di arbitrato e la memoria di risposta devono contenere l'indicazione delle norme applicabili al merito. In assenza di tale determinazione, l'Arbitro unico o il Collegio arbitrale applica la legge del paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto. In tutti i casi, l'Arbitro unico o il Collegio arbitrale deve tenere in conto le pattuizioni contrattuali e gli usi del commercio.

3. Nelle procedure internazionali è escluso il ricorso all'arbitrato irrituale.

Art. 4 . Sede dell'arbitrato

1. L'arbitrato ha sede in Reggio Emilia, presso la Camera Arbitrale Forense, salvo diverso accordo delle parti. Le udienze si svolgono di norma presso la sede della Segreteria della Camera Arbitrale Forense in Via Paterlini 1 – 42124 Reggio Emilia, presso i locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.

2. In deroga a quanto sopra indicato la Camera Arbitrale può prevedere che le udienze si svolgano in luogo diverso, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.

3. Il lodo si intende, comunque, emesso presso la sede della Camera Arbitrale Forense.

Art. 5 . Lingua dell'arbitrato.

1. La lingua dell'arbitrato è l'italiano salvo una diversa lingua scelta dalle parti di comune accordo nella convenzione arbitrale o successivamente, sino alla nomina degli Arbitri.

2. Se la lingua dell'arbitrato scelta dalle parti è diversa dall'italiano, gli atti devono essere comunque accompagnati da una traduzione asseverata in italiano.

3. I documenti che non sono redatti nella lingua dell'arbitrato devono essere prodotti accompagnati da una traduzione nella lingua della procedura arbitrale, con dichiarazione giurata.

Art. 6 . Scadenza dei termini

1. I termini fissati dal presente Regolamento o dagli Arbitri, per il compimento di atti, sono perentori e si intendono rispettati mediante l'invio degli stessi presso la casella PEC della Segreteria Arbitrale entro le ore 24:00 del giorno in cui scade il termine ovvero, se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, entro le ore 24:00 del primo giorno successivo utile lavorativo.

2. I termini e le scadenze procedurali indicati nel Regolamento o dall'Arbitro Unico o dal Collegio o dalle stesse parti sono da computarsi in giorni lavorativi secondo il calendario delle festività italiane, oltre il sabato da considerarsi festivo.

3. Su istanza di parte è consentita la remissione in termini, purché giustificata da circostanze non imputabili alla parte che la richiede. E' sempre rispettato il principio del contraddittorio.

4. I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto compresi.

Art. 7 . Qualificazione dell'arbitrato e regole di procedura

1. L'arbitrato sarà qualificato come rituale o irrituale a seconda della manifestazione di volontà espressa dalle parti nella convenzione arbitrale e all'atto della presentazione della domanda di arbitrato.

2. In ipotesi di disaccordo fra le parti sulla qualificazione della natura dell'arbitrato, l'Arbitro unico o il Collegio determineranno, nella prima riunione, il tipo di arbitrato in questione.

3. Tutti i procedimenti arbitrali, radicatisi in base al presente Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda, devono essere condotti secondo criteri di celerità e concentrazione e comunque nel rispetto del principio del contraddittorio e della Legge.

4. E' ammesso che le parti fissino nella convenzione arbitrale regole di procedimento diverse dal presente Regolamento sempre che siano conformi alla Legge e rispettino il principio del contraddittorio.

5. L'Arbitro Unico nominato o nel caso il Collegio Arbitrale potranno determinare ulteriori regole necessarie al celere e regolare svolgimento del procedimento, sempre nel rispetto del contraddittorio e del principio di pari difesa attribuito alle parti.

6. Nel caso di arbitrato irrituale troverà applicazione integrativa al Regolamento l'art. 808 ter c.p.c.

7. Il lodo viene emesso secondo le norme di diritto, salvo che le parti concordemente chiedano che la pronuncia avvenga secondo equità o ciò risulti dalla convenzione arbitrale.

Art. 8 . Riservatezza

1. Gli arbitri, la Camera Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
2. Il lodo può essere pubblicato solo se le parti abbiano autorizzato per iscritto la Camera Arbitrale.
3. In mancanza, il lodo ed i provvedimenti possono essere pubblicati per fini scientifici, previa elisione dei nomi in essi riportati e di ogni altro elemento che consenta di svelare l'identità delle Parti.

CAPO II

LA FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE: DEGLI ATTI INTRODUTTIVI E DEGLI ARBITRI

Art. 9 . Domanda di arbitrato

1. La Parte che intende instaurare il procedimento deve inviare tramite PEC alla casella postale PEC della Segreteria la domanda di arbitrato, sottoscritta dalla Parte e dal difensore munito di procura, e contenente:
 - a. la dichiarazione della volontà di promuovere l'arbitrato;
 - b. la richiesta di nomina dell'Arbitro da parte del Consiglio Direttivo o il nominativo dell'arbitro, in caso di costituzione del Collegio Arbitrale, con la dichiarazione di accettazione e trasparenza sottoscritta dall'Arbitro e con l'indicazione dell'indirizzo e dei recapiti mail e telefonici;
 - c. l'indicazione delle parti, con il relativo codice fiscale;
 - d. l'esautiva esposizione dei fatti oggetto della controversia;
 - e. i mezzi di prova;
 - f. l'elenco dei documenti allegati che si offrono in comunicazione;
 - g. l'elezione di domicilio;
 - h. la procura al difensore;
 - i. l'indirizzo di posta elettronica/PEC ove la parte o il suo difensore intendono ricevere le comunicazioni, indicazione delle parti, codice fiscale;
 - j. l'invito all'altra parte a provvedere, entro venti giorni dalla ricezione della domanda, alla costituzione e alla designazione dell'Arbitro la cui nomina le spetta.
2. La domanda è comunicata all'altra parte a cura del soggetto che introduce l'arbitrato tramite PEC con raccomandata 1 con avviso di ricevimento.

3. Solo nel caso in cui la domanda comunicata all'altra Parte con le modalità di cui al comma 2 sia stata effettuata con raccomandata 1 la parte ricorrente dovrà depositarla, presso la Segreteria entro dieci giorni o dalla spedizione della raccomandata.
4. La Parte deve altresì versare le spese amministrative dovute alla Camera Arbitrale per l'instaurazione e gestione della procedura arbitrale secondo quanto previsto dalla Tabella delle spese e del compenso dell'Arbitro; il mancato versamento delle spese richieste determinerà l'inammissibilità della domanda, e pertanto, non sarà dato avvio alla procedura arbitrale.

Art. 10 . Memoria di risposta

1. Entro il termine di venti giorni dalla ricezione della domanda (conteggiati come da art. 6 punto 2), l'altra parte dovrà inviare via PEC alla Segreteria della Camera Arbitrale una memoria di risposta, sottoscritta dalla parte e dal difensore munito di procura, e contenente:
 - a. la dichiarazione di adesione all'arbitrato;
 - b. la richiesta di nomina dell'Arbitro, da parte del Consiglio Direttivo o il nominativo dell'arbitro, in caso di costituzione del Collegio Arbitrale, con allegata la dichiarazione di accettazione e trasparenza sottoscritta dall'Arbitro nominato dalla parte e con l'indicazione dell'indirizzo e dei recapiti mail e telefonici;
 - c. l'indicazione delle parti, con il relativo codice fiscale;
 - d. le proprie esaustive difese;
 - e. le eventuali domande riconvenzionali (da notificarsi con le modalità di cui al successivo art. 11), le eccezioni di natura preliminare sia di rito che di merito, l'eventuale dichiarazione di chiamata di terzi;
 - f. i mezzi di prova,
 - g. l'elenco dei documenti allegati che si offrono in comunicazione;
 - h. l'elezione di domicilio;
 - i. la procura al difensore;
 - j. l'indirizzo di posta elettronica/PEC ove la parte o il suo difensore intendono ricevere le comunicazioni.
2. La memoria di risposta è comunicata alle altre Parti tramite PEC dalla Segreteria della Camera Arbitrale entro sette giorni dall'invio della PEC.

Art. 11 . Domanda riconvenzionale

1. Il soggetto convenuto in arbitrato può proporre, nella memoria di risposta di cui all'articolo precedente, eventuali domande riconvenzionali indicandone il valore economico.

2. Nel solo caso di domanda riconvenzionale la parte contestualmente all'invio della memoria di risposta alla Segreteria dovrà comunicarla a mezzo PEC all'altra Parte che ha promosso l'arbitrato ed a tutte le altre Parti, a pena di inammissibilità, nel rispetto del medesimo termine dei venti giorni.

3. Se è stata proposta una domanda riconvenzionale, la Parte che ha promosso l'arbitrato e le altre parti possono replicare ad essa, inviando, tramite PEC o, a tutte le Parti memoria di replica entro dieci giorni dal ricevimento della memoria di risposta.

Art. 12 . Chiamata di terzo

1. Chi intende chiamare un altro soggetto che non è parte della convenzione arbitrale deve fare espressa dichiarazione nella domanda di arbitrato o nella memoria di risposta, illustrandone il motivo e le domande che contro di esso intende svolgere. La Segreteria, ottenuto l'assenso delle altre Parti già costituite, invita, tramite PEC o raccomandata 1, la parte terza a comunicare la propria adesione alla convenzione arbitrale e l'accettazione del Regolamento, comunicandole l'atto contenente la chiamata di terzo.

2. Chi intende chiamare un altro soggetto che è parte della convenzione arbitrale deve fare espressa dichiarazione nella domanda di arbitrato o nella memoria di risposta, da comunicarsi al terzo unitamente all'invito a provvedere alla costituzione entro quindici giorni.

3. La comunicazione deve avvenire tramite PEC o raccomandata 1

4. La spedizione della raccomandata 1 ovvero l'invio della PEC vanno eseguiti entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato.

5. La parte terza chiamata si deve costituire con atto di costituzione avente i requisiti di cui all'art. 10, che va comunicato a tutte le Parti già costituite tramite PEC; l'invio tramite PEC va effettuato entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto di chiamata.

Art. 13 . Intervento del terzo

1. Il soggetto che sia parte della convenzione arbitrale di cui all'art. 2 del presente Regolamento può intervenire nel procedimento arbitrale in ogni sua fase, ma non può concorrere alla nomina degli Arbitri se l'Arbitro unico o il Collegio Arbitrale è già stato nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense; se l'Arbitro unico o il Collegio arbitrale deve ancora essere nominato si applica l'art. 15.

2. Il soggetto che non sia parte della convenzione arbitrale di cui all'art. 2 del presente Regolamento può intervenire nel procedimento arbitrale facendone richiesta con atto inviato alla Segreteria della Camera Arbitrale alla quale faccia seguito l'accettazione delle altre Parti, espressa per iscritto e comunicata alla Segreteria entro il termine indicato dalla stessa; nel caso in cui l'Arbitro unico o il

Collegio Arbitrale sia già stato nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense, il terzo non può concorrere alla nomina degli Arbitri; se l'Arbitro unico o il Collegio Arbitrale deve essere ancora nominato si applica l'art. 15.

3. E' sempre ammesso l'intervento di un soggetto che aderisca incondizionatamente a tutte le domande svolte da una delle Parti del procedimento, senza modificarle né integrarle neppure in via istruttoria; quale che sia la fase del procedimento nella quale avviene l'intervento, la parte che interviene non concorre alla nomina degli Arbitri.

4. E' sempre ammesso l'intervento di un soggetto che sia litisconsorte necessario. Il soggetto che interviene può chiedere di essere rimesso in termini se l'intervento tardivo non dipende da sua colpa.

Art. 14 . Numero degli Arbitri

1. Le controversie radicatesi nella Camera Arbitrale Forense vengono assegnate ad un Arbitro Unico.

2. In considerazione della richiesta delle parti o dalla particolare natura del contenzioso, il Consiglio Direttivo potrà assegnare la controversia ad un Collegio Arbitrale.

3. In assenza di accordo delle parti sul numero degli Arbitri, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense potrà assegnare la controversia ad un Arbitro Unico od a un Collegio Arbitrale, in considerazione dell'oggetto e della particolare natura del contenzioso.

4. Nel caso di nomina del Collegio, gli Arbitri del procedimento devono essere sempre in numero dispari.

5. In caso di indicazione di un numero pari di Arbitri, un ulteriore Arbitro è nominato dalla Camera Arbitrale Forense.

Art. 15 . Nomina degli Arbitri

1. L'Arbitro Unico è nominato dal Consiglio Direttivo secondo le disposizioni del presente Regolamento, che ne assicura la competenza, la terzietà, l'imparzialità e l'indipendenza. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale e ove l'accordo sull'indicazione dei componenti il Collegio Arbitrale non venga raggiunto tra le Parti, entro sette giorni dalla ricezione della domanda da parte del soggetto convenuto in arbitrato, il Collegio Arbitrale verrà nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense.

2. Nel caso in cui le Parti provvedano ciascuna alla nomina di un componente del Collegio Arbitrale, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense procederà alla nomina del Presidente.

3. Gli Arbitri, da chiunque nominati, dovranno sempre accettare ed osservare le disposizioni del Regolamento.

4. L'arbitro nominato, che abbia accettato l'incarico, vi può rinunciare solo per comprovati e gravi

motivi.

5. La rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria con PEC. La Segreteria, con lo stesso mezzo, ne informa le parti e chi comunque ha provveduto alla nomina del rinunciante.

6. Pluralità di parti.

In presenza di una domanda proposta da più Parti o contro più Parti, anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense nomina direttamente un Arbitro Unico o un Collegio di tre Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente.

7. In presenza di regole specifiche della clausola arbitrale o di situazioni di fatto che determinino l'opportunità di un Collegio di più di tre Arbitri, il Consiglio Direttivo procede alle nomine che consentiranno di pervenire ad un numero dispari di Arbitri.

Art. 16 . Indipendenza imparzialità degli Arbitri e loro accettazione

1. L'Arbitro Unico deve essere, al momento della nomina e per tutta la durata del procedimento, indipendente dalle Parti e dai loro difensori.

2. L'indipendenza, l'imparzialità, la terzietà dell'Arbitro forma oggetto della dichiarazione prevista dal Codice Deontologico della Camera Arbitrale Forense, regole che l'Arbitro dichiara di condividere e accettare espressamente al momento dell'incarico.

Art. 17 . Ricusazione degli Arbitri

1. Le Parti possono ricusare l'Arbitro, se egli versa in una delle ipotesi di cui all'art. 815 c.p.c. nonché per ogni altro serio e comprovato motivo idoneo a porre in dubbio la sua indipendenza o imparzialità.

2. L'istanza di ricusazione, contenente l'esposizione specifica dei motivi su cui si fonda e i mezzi di prova, va proposta con ricorso al Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense ed inviata via PEC alla casella postale PEC della Segreteria entro cinque giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui all'articolo precedente o, successivamente, entro cinque giorni da quando sopravviene la conoscenza del fatto o della circostanza idonei a porre in dubbio l'indipendenza e/o l'imparzialità dell'Arbitro.

3. All'atto dell'invio dell'istanza, la parte istante deve altresì versare in favore della Camera Arbitrale l'importo cauzionale previsto dal tariffario.

4. La Segreteria Arbitrale invia copia dell'istanza di ricusazione con gli eventuali relativi documenti all'Arbitro e/o al Collegio e alle altre parti.

5. Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense, sentite le Parti e l'Arbitro che ne è destinatario, i quali hanno facoltà di inviare via PEC, due giorni prima dell'audizione, osservazioni scritte, decide sulla richiesta di ricusazione con provvedimento motivato e non impugnabile, inviato via PEC alla Segreteria

e alle parti costituite.

6. Nel caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione, il Consiglio Direttivo nomina, come le modalità di cui all'art. 18, un nuovo Arbitro. Il suddetto provvedimento è motivato e non impugnabile.

7. In caso di manifesta inammissibilità o manifesta ed assoluta infondatezza dell'istanza di ricusazione, si applica il disposto dell'art. 815, 4° comma, c.p.c.

8. La proposizione dell'istanza di ricusazione sospende i termini e la procedura in corso; se l'istanza viene accolta, l'attività compiuta dall'Arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.

Art. 18 . Sostituzione degli Arbitri

1. In qualsiasi momento del procedimento, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense può, su richiesta di Parte, a proprio insindacabile giudizio e con provvedimento motivato, sostituire l'Arbitro Unico o un Arbitro del Collegio, quando questi ritarda od omette di compiere atti relativi alle sue funzioni ovvero quando ponga in essere comportamenti incompatibili con la funzione di Arbitro, ovvero quando accoglie la domanda di ricusazione.

2. Nel sostituire l'Arbitro, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense adotta i provvedimenti necessari all'amministrazione del procedimento arbitrale.

3. Il Consiglio Direttivo determina l'eventuale compenso spettante all'Arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

4. Qualora invece un Arbitro, nominato dalla parte in osservanza alla convenzione arbitrale, debba essere sostituito, poiché non ha accettato la nomina o, dopo averla accettata, vi ha rinunciato, il Consiglio Direttivo potrà nominarne uno nuovo se la Parte che l'ha nominato non si attivi nei successivi cinque giorni dal deposito della rinuncia.

CAPO III

LA FASE CENTRALE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE: DEGLI ATTI, DELLE UDIENZE, DELLE PROVE E DEI PROVVEDIMENTI

Art. 19 . Modalità delle istanze e provvedimenti della Camera Arbitrale Forense

1. Le istanze delle parti o degli Arbitri si propongono con atto inviato via PEC alla Segreteria Arbitrale presso la Camera Arbitrale Forense.

2. I documenti prodotti vanno inviati alla Segreteria che provvederà ad inviarli a sua volta alle Parti costituite.

3. Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale provvede sulle istanze entro 7 giorni dal ricevimento

delle stesse. I provvedimenti, salvo diversa previsione del presente Regolamento, non necessitano di motivazione.

Art. 20 . Trasmissione degli atti agli Arbitri

1. La Segreteria Arbitrale comunica l'accettazione dell'Arbitro e/o degli Arbitri e la loro dichiarazione di imparzialità, terzietà e trasparenza a tutte le parti tramite PEC.
2. La Segreteria Arbitrale provvede, senza ritardo, alla trasmissione tramite PEC di copia degli atti e dei documenti all'Arbitro Unico o agli Arbitri.
3. La Segreteria Arbitrale comunica tramite PEC alle parti la data della prima udienza e l'ammontare degli anticipi dovuti alla Camera Arbitrale e all'Arbitro Unico o agli Arbitri, secondo la Tabella delle spese amministrative e del compenso per Arbitri.

Art. 21 . Udienze - Calendario

1. Di ogni udienza e di ogni atto istruttorio, l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale redigono un verbale datato e sottoscritto, che viene inviato via PEC alla casella postale PEC della Segreteria Arbitrale, alla fine di ogni udienza.
2. Le Parti possono comparire alle udienze personalmente, purché assistite da difensori muniti di procura.
3. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, sentite le Parti, indica il calendario delle udienze, emana i provvedimenti istruttori e fissa i termini per il deposito delle memorie e dei documenti.

Art. 22 . Istruzione probatoria

1. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può interrogare liberamente le Parti ed istruire la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, e assumere su istanza di Parte, le prove secondo le modalità che ritiene più opportune.
2. Il Collegio Arbitrale ha facoltà di affidare l'attività istruttoria a uno o più dei suoi membri e di assumere prove anche fuori dalla sede dell'arbitrato.
3. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale valuta liberamente le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

Art. 23 . Consulenza Tecnica

1. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può nominare — su istanza di Parte o d'ufficio — uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina al Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale.
2. Il Consulente Tecnico d'Ufficio, scelto, preferibilmente, fra quelli iscritti negli albi dei consulenti presso il Tribunale di Reggio Emilia, ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricsuzione prevista per gli arbitri.

3. Se sono nominati consulenti d'ufficio, le Parti possono nominare dei propri consulenti tecnici.
4. Il Consulente Tecnico d'Ufficio deve consentire alle parti ed ai consulenti tecnici di Parte, eventualmente nominati, di assistere alle operazioni peritali.
5. Il compenso del consulente è determinato sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU in vigore presso il Tribunale di Reggio Emilia. Il relativo onere sarà, comunque, sostenuto dalle Parti in via solidale fra loro o secondo quanto verrà stabilito dall'Arbitro o dal Collegio Arbitrale.

Art. 24 . Domande nuove

1. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, sentite le Parti, decide sull'ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento.
2. Le domande nuove possono essere ammesse, tenuto conto della presenza, alternativamente, di queste due condizioni:
 - a. la Parte contro la quale la domanda è proposta dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezioni di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito;
 - b. la domanda nuova è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.

Art. 25 . Tentativo di conciliazione

1. Il tentativo di conciliazione può essere ripetuto, ad istanza di Parte o qualora l'Arbitro unico o il Collegio Arbitrale lo reputi opportuno, in ogni momento nel corso della procedura arbitrale.
2. Nel caso la conciliazione riesca, redatto relativo verbale, gli Arbitri sono esonerati dalla pronuncia del lodo; tuttavia, su istanza concorde delle Parti, possono pronunciare lodo conforme.

Art. 26 . Precisazione delle conclusioni

1. L'Arbitro unico o il Collegio arbitrale, quando ritiene la causa matura per la decisione, dichiara chiusa l'istruttoria. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può fissare un termine per il deposito di memorie conclusionali e delle memorie di replica.
2. Qualora fosse ritenuto utile ai fini della pronuncia del lodo, l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può fissare un'udienza per la discussione orale della controversia.
3. Dopo la chiusura dell'istruttoria, le Parti non possono più proporre domande nuove, compiere allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione dell'Arbitro unico o del Collegio Arbitrale.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente all'oggetto di tale lodo.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando le Parti abbiano optato per l'arbitrato irrituale.

Art. 27 . Comunicazione delle ordinanze degli Arbitri

1. Le ordinanze degli Arbitri, pronunciate in udienza, si intendono comunicate alle Parti presenti. La comunicazione alle parti non costituite delle ordinanze degli Arbitri sono eseguite dalla Segreteria Arbitrale tramite PEC o raccomandata 1.
2. Le ordinanze sono redatte per iscritto e sono sottoscritte dall'Arbitro Unico o, in caso del Collegio Arbitrale, dal Presidente.
3. Le ordinanze pronunciate fuori udienza sono inviate dall'Arbitro Unico o dal Presidente del Collegio Arbitrale alla casella postale PEC della Segreteria Arbitrale, che ne dà comunicazione alle parti costituite, entro i 3 giorni successivi, tramite PEC.
4. La citazione dei testi e le istanze istruttorie ammesse dagli Arbitri e la comunicazione alle parti non costituite delle ordinanze di esibizione, ispezione o di interrogatorio formale pronunciate dagli Arbitri, sono eseguite dalla Segreteria tramite PEC o raccomandata 1.

Art. 28 . Transazione e rinuncia agli atti

1. Le parti o i loro difensori, muniti di apposita procura, comunicano, tramite PEC, alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, così esonerando l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale dall'obbligo di pronunciare il lodo.
3. Nel caso di conciliazione avvenuta il Consiglio Direttivo liquiderà il compenso per l'attività svolta dall'Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale, sulla base del valore della controversia, secondo i parametri della tabella delle spese e dei compensi degli arbitri
2. Il tal caso le Parti devono corrispondere alla Camera Arbitrale le spese ed i diritti disposti e liquidati, dal Consiglio Arbitrale, a favore dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale. L'onere di pagamento grava sulle Parti, in via solidale fra loro.

CAPO IV

LA FASE FINALE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE: DEL LODO ARBITRALE, DEL COMPENSO DEGLI ARBITRI E DELLE SPESE

Art. 29 . Termine per la pronuncia del Lodo

1. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale pronuncia il lodo definitivo nel termine massimo di 240 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale e dall'accettazione dell'Arbitro Unico).
2. Il termine per la pronuncia del lodo si intende rispettato con il deposito dello stesso presso la Segreteria.

3. Il termine per la pronuncia ed il deposito del lodo di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo può essere prorogato su richiesta scritta e concorde di tutte le Parti del procedimento arbitrale, alla prima udienza di comparizione delle Parti. In tale caso l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale comunicherà alle Parti, tramite la Segreteria, il nuovo termine fissato per la pronuncia del lodo. Il termine per la pronuncia del lodo non può essere prorogato per più di due volte, per un termine massimo di ulteriori 180 giorni complessivi.
4. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale è esonerato dal deposito del lodo se tutte le parti ne fanno richiesta scritta, con dichiarazione rilasciata o a verbale o comunicata via PEC allo stesso Arbitro Unico o Collegio Arbitrale o presso la Segreteria.

Art. 30 . Lodo Arbitrale

1. Il lodo è deliberato dall'Arbitro Unico o, nel caso di Collegio Arbitrale, a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli Arbitri che lo compongono.
2. Il lodo deve essere siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce dall'Arbitro Unico o, nel caso di Collegio Arbitrale, almeno dalla maggioranza degli arbitri che lo compongono. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto dell'Arbitro che non sottoscrive.
3. Il lodo deve essere redatto in tanti originali quante sono le Parti, più uno per la Segreteria, e deve essere depositato a cura dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale presso la Segreteria, la quale ne rilascerà apposita attestazione di deposito.
4. Il lodo viene comunicato alle Parti a cura della Segreteria tramite PEC.
5. Il Lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data di deposito presso la Segreteria.
6. E' fatto divieto alla Segreteria di rilasciare copia autentica del lodo a soggetti diversi dalle Parti, salvo che la stessa non venga autorizzata tramite richiesta scritta e concorde delle stesse.
7. Il lodo, oltre ai requisiti previsti dal codice di procedura civile, deve contenere la liquidazione delle spese del procedimento e di difesa nonché la ripartizione di esse tra le Parti.

Art. 31 . Lodo parziale e lodo non definitivo

1. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può pronunciare un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
2. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può pronunciare lodo non definitivo per risolvere una o più questioni pregiudiziali, processuali o di merito o in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nei casi di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale dispone la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di pronuncia e deposito del lodo definitivo, fatte salve le facoltà di proroga di cui all'articolo 29.3 del presente Regolamento.

5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento.
6. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non contengono la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.

Art. 32 . Correzione del lodo

1. Il lodo è soggetto a correzione previa istanza inviata dalla/e Parte/i interessata/e alla Segreteria, tramite PEC, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito dello stesso.
2. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale decide con provvedimento entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, sentite le Parti.
3. In caso di accoglimento dell'istanza, il provvedimento di correzione è parte integrante del lodo.
4. In ogni caso nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle Parti.

Art. 33 . Spese di procedura ed onorari

1. Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense stabilisce gli onorari dell'Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale nonché i compensi della Camera Arbitrale sulla base del valore della controversia, così come ripartito nella Tabella delle spese e del compenso per Arbitri.
2. I compensi della Camera Arbitrale comprendono l'attività che ciascun organo della Camera Arbitrale Forense svolge per la gestione e l'amministrazione dei procedimenti arbitrali; il ricevimento, la conservazione e la trasmissione degli atti secondo le modalità previste dal Regolamento; il controllo della regolarità formale degli atti; la gestione delle udienze nei propri locali.
3. Gli onorari degli Arbitri comprendono tutte le attività svolte dall'Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale dalla sua nomina o costituzione e fino al deposito del lodo definitivo o all'estinzione del procedimento.
4. La Segreteria Arbitrale provvederà a comunicare alle Parti che intendano promuovere la procedura arbitrale presso la Camera Arbitrale Forense, i compensi e gli onorari che dovranno essere versati secondo le modalità e le quantificazioni di cui al successivo punto 5.
5. Ai fini dell'instaurazione della procedura arbitrale, dovrà essere corrisposta dalle parti, presso la Segreteria, la totalità della somma dovuta per spese amministrative della Camera Arbitrale nonché una somma, a titolo di acconto, pari al 30% del compenso dovuto all'Arbitro o al Collegio Arbitrale, secondo il valore della controversia e le rispettive classi determinate dalla Tabella delle spese amministrative e del compenso per arbitri, così come determinato ai sensi dell'articolo 34 del presente Regolamento.
6. In mancanza del versamento del fondo iniziale di cui al punto 5 del presente articolo, nel termine di giorni cinque dal ricevimento della relativa richiesta inviata via PEC, da parte della Segreteria, l'avvio della procedura sarà sospeso fino al pagamento.
7. Nel termine di 10 giorni dall'udienza di precisazioni delle conclusioni o dall'ultimo termine per il deposito di repliche alla memoria conclusoria, le Parti devono provvedere alla corresponsione

della somma residua degli onorari spettanti nonché al rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale per lo svolgimento della procedura arbitrale, così come liquidate dal Consiglio Direttivo.

8. Qualora entro il termine indicato al punto 7 del presente articolo le parti non abbiano provveduto a corrispondere la somma richiesta, la Segreteria comunicherà all'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale e alle stesse Parti, tramite PEC, la sospensione del termine per il deposito del lodo. Tale termine riprenderà a decorrere dalla ricezione da parte della Segreteria del pagamento di quanto dovuto. Nel caso la morosità delle Parti non dovesse cessare, la Camera Arbitrale Forense avrà titolo per recuperare il credito, relativo alle spese amministrative e al compenso liquidato dal Consiglio Direttivo nei confronti di tutte le parti, solidalmente responsabili tra loro.

9. Per controversie di eccezionale complessità o valore, ovvero di particolare semplicità o eventualmente in caso di conclusione anticipata della procedura, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, su istanza di parte e con decisione motivata, potrà derogare agli importi stabiliti e previsti dalla Tabella delle spese amministrative e compenso Arbitri.

10. Le parti sono tenute in solido al pagamento di tutte le spese di procedimento. Qualora una parte non provveda nei termini assegnati al pagamento richiesto, questo dovrà essere effettuato dall'altra parte. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento. Decorsi trenta giorni dalla sospensione di cui al comma precedente, senza che il pagamento venga effettuato, l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale dichiara l'estinzione del procedimento, senza che con ciò venga meno l'efficacia della convenzione arbitrale.

11. Con la pronuncia del lodo, l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale, ottenuta la preventiva liquidazione del compenso e delle spese da parte del Consiglio Direttivo inserirà, altresì, l'ammontare definitivo delle spese di procedimento nonché delle spese di difesa che dovranno essere rimesse e corrisposte da una parte all'altra secondo le regole della soccombenza, salva la sussistenza di giustificati motivi di compensazione.

Art. 34 . Valore della controversia

1. Il valore della controversia, al fine della determinazione dei compensi e degli onorari di cui alla Tabella delle spese amministrative e del compenso per Arbitri, è dato dalla somma aritmetica delle domande presentate da tutte le Parti secondo i seguenti criteri.

- a) Le domande di accertamento, dichiarative, di condanna o costitutive – svolte anche in via di compensazione o di eccezione, si sommano tra loro.
- b) Le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali.
- c) Le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali.
- d) Le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali.

e) Il valore non determinato è stabilito con equo apprezzamento tenendo presenti i seguenti principi: per le controversie di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli dello scaglione da € 100.000,01 ad € 150.000,00 ed i massimi quelli dello scaglione da € 500.000,01 ad € 1.000.000,00. In caso di controversie di particolare difficoltà ed importanza di valore indeterminabile, gli onorari possono essere aumentati sino a quelli previsti dallo scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000

Art. 35 . Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Reggio Emilia.
2. Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense è libero di modificare il Regolamento e di aggiornare la Tabella delle spese amministrative e del compenso per Arbitri, dandone immediata pubblicità e comunicazione alla Segreteria, con effetti a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione, data dalla quale le nuove tariffe dovranno essere applicate senza effetti sulle procedure già pendenti.